

# Convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche

tra

**l'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera,**  
(di seguito «ALPDS») e

**la Società svizzera odontoiatri SSO**  
(di seguito «SSO»)  
(di seguito insieme «associazioni») e

**gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni**  
rappresentati

**dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'assicurazione militare (AM),**  
rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),**  
**Divisione assicurazione militare,**

**l'assicurazione per l'invalidità (AI),**  
rappresentata

**dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**  
(di seguito insieme «assicuratori»)

## **1. Oggetto**

Le parti stipulano la presente convenzione tariffale per il pagamento delle prestazioni odontotecniche.

Essa si fonda sui seguenti obiettivi precisi:

- garanzia di qualità elevata dei dispositivi forniti alle persone assicurate
- libertà di scelta del laboratorio odontotecnico da parte del dentista
- trasparenza grazie alla dichiarazione di origine dei lavori / materiali odontotecnici
- garanzia della qualità dei lavori odontotecnici
- remunerazione dei lavori odontotecnici tenendo conto dei costi di fabbricazione

## **2. Basi legali**

Questa convenzione si fonda sulle disposizioni della LAINF (art. 56), della LAI (art. 27) e della LAM (art. 26). Per la fornitura di prestazioni fanno stato in particolare i principi della trasparenza, dell'efficacia, dell'adeguatezza e dell'economicità del trattamento.

## **3. Parti della convenzione**

Gli allegati elencati di seguito sono parti integranti della presente convenzione. Ad eccezione dell'allegato 2, possono essere modificati in ogni tempo con decisione scritta dell'organo competente.

- Allegato 1: Definizione «Fabbricazione in Svizzera»
- Allegato 2: Convenzione sul valore del punto VPt
- Allegato 3: Convenzione concernente la Commissione tariffe odontotecniche (CT)
- Allegato 4: Convenzione sulla garanzia della qualità
- Allegato 5: Convenzione sulla nomenclatura tariffaria
- Allegato 6: Convenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati
- Allegato 7: Convenzione concernente i contributi di non membri dell'ALPDS

## **4. Campo di applicazione**

La presente convenzione tariffale trova applicazione per i lavori odontotecnici nel quadro della cura di persone assicurate ai sensi della LAINF nonché di persone assicurate dall'assicurazione militare e dall'assicurazione per l'invalidità.

## **5. Requisiti posti ai fabbricanti di dispositivi odontotecnici**

<sup>1</sup> I fornitori di dispositivi odontotecnici a carico degli assicuratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) gestione responsabile del laboratorio da parte di una persona con formazione odontotecnica riconosciuta (di regola attestato professionale di capacità federale o formazione equivalente);
- b) rilascio di una conferma relativa all'adempimento delle esigenze di legge poste ai lavori odontotecnici e all'infrastruttura di laboratorio, in particolare delle disposizioni dell'ODmed (dichiarazione di conformità);
- c) dichiarazione del paese di fabbricazione del dispositivo su misura sul bollettino di consegna dettagliato usuale nel settore (comprese le informazioni secondo l'allegato 3 ODmed) conformemente alla definizione di cui all'allegato 1 alla presente convenzione, come base per la creazione della fattura elettronica conformemente all'allegato 6 alla presente convenzione;
- d) rispetto delle disposizioni della presente convenzione tariffale.

<sup>2</sup> I membri dell'ALPDS nonché i dentisti che hanno aderito alla convenzione tariffale per i dentisti e che gestiscono un laboratorio odontotecnico proprio («laboratorio di studio medico» con collaboratori specializzati) sono riconosciuti come fornitori secondo la presente convenzione tariffale.

<sup>3</sup> I fornitori sono tenuti a versare una tassa per coprire i costi per la stesura, l'esecuzione e il perfezionamento della convenzione tariffale. I membri dell'ALPDS e della convenzione tariffale per i dentisti sono esonerati dal pagamento. I non membri possono aderire alla convenzione tariffale versando una tassa di adesione e una tassa annuale; l'ammontare delle tasse è fissato dalla Commissione tariffe (CT). La Commissione tariffe odontotecniche (CT) redige un elenco (elenco positivo) di tutti i laboratori che hanno aderito.

## **6. Disposizioni particolari dell'assicurazione per l'invalidità**

<sup>1</sup> Il presupposto al diritto, la procedura di attuazione e l'ampiezza della cura dentaria si fondano sugli articoli 12-14 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e sulle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

<sup>2</sup> Presupposto per il rimborso delle prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità è una decisione nel singolo caso della competente sede AI. Le misure sono da attuare nel quadro di questa decisione e devono limitarsi all'ampiezza corrispondente all'obiettivo della cura. Se l'obiettivo risulta irraggiungibile oppure non è da attendersi un miglioramento sufficiente, i provvedimenti devono essere interrotti o procrastinati in accordo con la competente sede AI.

<sup>3</sup> Agli organi dell'AI (sedi AI cantonali, Ufficio centrale di compensazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali) devono essere forniti senza ritardo le informazioni e i documenti richiesti per accordare o versare prestazioni.

<sup>4</sup> Gli accertamenti e le cure eseguite devono essere documentate per ogni persona in modo tale che l'assicurazione possa rintracciare e verificare la data, l'ampiezza e il contenuto.

<sup>5</sup> Alle persone assicurate non possono essere inviate fatture supplementari per le misure attuate nel quadro della decisione AI.

## **7. Diritti e doveri dell'ALPDS**

<sup>1</sup> L'ALPDS è autorizzata a mettere a disposizione sul proprio sito web il browser tariffe creato dall'SCTM conformemente al punto 8 cpv. 4 e/o a rinviare al sito web della CTM. Un'ulteriore messa a disposizione della tariffa da parte dell'ALPDS per i fabbricanti di dispositivi su misura ai sensi dell'ODmed è disciplinata dalle parti con una convenzione separata.

## **8. Diritti e doveri degli assicuratori**

<sup>1</sup> Gli assicuratori si impegnano ad applicare uniformemente la presente convenzione a tutte le parti contraenti (membri dell'associazione e contraenti individuali).

<sup>2</sup> Nel trattamento dei dossier sono da evitare ritardi ingiustificati.

<sup>3</sup> Gli assicuratori informano gli organi comuni competenti (CT, CQ) sull'emanazione di nuove disposizioni di legge o direttive.

<sup>4</sup> L'SCTM crea gratuitamente sul sito web della CTM un browser tariffe (applicazione Internet offline) che è accessibile liberamente dai partner tariffali e dalle persone interessate in virtù della Legge sulla trasparenza (LTras, RS 152.3) e che permette di consultare la nomenclatura tariffaria secondo la presente convenzione.

## **9. Benestare per i costi**

Gli assicuratori secondo la LAINF e la LAM accordano il più presto possibile il benestare per la cura da effettuare a loro spese. Per l'AI fanno stato le disposizioni di cui al punto 6 della presente convenzione. La fattura del laboratorio va inviata al dentista. Per i lavori per i quali non è stato accordato il benestare non esiste nessun obbligo al pagamento, a meno che si tratti di lavori improrogabili ordinati dal dentista curante.

## 10. Fatturazione

<sup>1</sup> La fattura del laboratorio è inviata al dentista. Il bollettino di consegna dettagliato usuale nel settore (vedi punto 5 cpv. 1 lett. c. della presente convenzione nonché punto 16 cpv. 1 lemma 15 della Convenzione tariffale per prestazioni odontoiatriche del 3 maggio 2017) deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del fabbricante (laboratorio)
- b) informazioni sul paziente
- c) informazioni su chi effettua l'ordine e sulla persona curante
- d) descrizione del prodotto e numero dell'incarico
- e) conferma che il prodotto soddisfa le prescrizioni dell'ODmed (dichiarazione di conformità)
- f) informazioni sul paese di fabbricazione
- g) informazioni separate sul costo del lavoro (PT) e del materiale (se non contenuto in una posizione tariffaria) elencando il numero del lotto e il marchio CE e indicazione del costo complessivo, IVA compresa.

<sup>2</sup> Sono considerati lavori odontotecnici eseguiti in Svizzera conformemente alla presente convenzione tariffale i dispositivi su misura che soddisfano le esigenze di cui all'allegato 1 alla presente convenzione.

<sup>3</sup> Il controllo della dichiarazione nel singolo caso nonché il completamento e l'adeguamento delle guide per l'interpretazione sono di competenza della Commissione per la qualità odontotecnica (CQ).

<sup>4</sup> Per quanto concerne la disposizione e la trasmissione della fattura al medico / fornitore di prestazioni sono disciplinati i punti seguenti in una convenzione separata (allegato 6 alla presente convenzione tariffale):

- a) fattura unitaria strutturata
- b) altri documenti da trasmettere (allegato 6, punto 5 cpv. 3 e 4)
- c) trasmissione elettronica dei dati
- d) protezione dei dati (Legge federale sulla protezione dei dati, LPD, 1992)

## 11. Rimunerazione

<sup>1</sup> I lavori odontotecnici che soddisfanno le condizioni di cui all'allegato 1 alla presente convenzione, e sono quindi considerati eseguiti in Svizzera, sono remunerati sulla base della tariffa odontotecnica (allegato 5).

<sup>2</sup> I lavori odontotecnici di laboratori svizzeri che non soddisfanno le condizioni di cui all'allegato 1 alla presente convenzione, e non sono quindi considerati eseguiti in Svizzera, sono remunerati come segue:

- a) processi produttivi eseguiti in Svizzera: remunerazione secondo tariffa (allegato 5)
- b) processi produttivi eseguiti all'estero: rimborso dei costi di produzione (dell'importo fatturato dall'azienda estera). L'ammontare deve corrispondere al livello dei prezzi del paese, vedi punto 10.3.

<sup>3</sup> Per i lavori odontotecnici di laboratori esteri sono pagati esclusivamente i costi di produzione. L'ammontare deve corrispondere al livello dei prezzi del paese (riferimento statistiche attuali OCSE / Eurostat<sup>1</sup>, eventualmente Banca mondiale<sup>2</sup>). La premessa per il rimborso di lavori esteri importati direttamente ai sensi di questo capoverso nonché del capoverso 2 (ossia il dentista / laboratorio è considerato come importatore ai sensi dell'IVA<sup>3</sup>) è inoltre la prova dell'importazione corretta in Svizzera (decisione di imposizione dell'Amministrazione delle dogane per l'IVA o dichiarazione di adesione).

<sup>1</sup> Vedi <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL>

<sup>2</sup> Vedi <http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/270056-1183395201801/Summary-of-Results-and-Findings-of-the-2011-International-Comparison-Program.pdf> (pag. 40 segg.)

<sup>3</sup> Maggiori dettagli figurano qui: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-imposta-sul-valore-aggiunto.html>, pubblicazione 52.25, «Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione».

## **12. Interpretazione della tariffa**

Le parti contraenti convengono che la Commissione tariffe odontotecniche (CT) è autorizzata ad adottare regolamentazioni vincolanti sull'interpretazione della tariffa.

## **13. Informazione del laboratorio**

Le nuove convenzioni e decisioni sono comunicate ai membri utilizzando i canali di informazione delle due associazioni. La segreteria della Commissione tariffe odontotecniche (CT) invia ai non membri dell'associazione (contraenti individuali) una comunicazione separata.

## **14. Organizzazione**

<sup>1</sup> Per l'attuazione operativa, l'aggiornamento e il perfezionamento di questa convenzione e dei suoi allegati sono competenti gli organi seguenti:

- a) Commissione tariffe odontotecniche (CT)
- b) Commissione per la qualità odontotecnica (CQ)

<sup>2</sup> L'organizzazione, i compiti e le competenze della CT e della CQ sono disciplinati nei relativi allegati a questa convenzione.

<sup>3</sup> Le parti contraenti indennizzano i propri rappresentanti.

<sup>4</sup> I costi delle segreterie delle commissioni sono registrate annualmente e approvate con decisione della relativa commissione. Il finanziamento delle segreterie avviene di principio con le entrate provenienti dalle tasse di adesione e dai contributi ai costi versati dai contraenti individuali; se necessario, il finanziamento avviene per metà da parte delle parti contraenti.

<sup>5</sup> Per la creazione, l'aggiornamento e la spedizione della nomenclatura tariffaria / del catalogo delle prestazioni (stampato / elettronico) è competente la segreteria della CT su incarico delle parti contraenti.

## **15. Disposizioni relative alla qualità dei lavori odontotecnici**

Gli assicuratori e l'ALPDS stipulano una convenzione separata sulla garanzia della qualità delle prestazioni odontotecniche (allegato 4 alla presente convenzione tariffale).

## **16. Controversie**

Per le controversie derivanti dall'applicazione di questa convenzione tra un'azienda aderente alla convenzione in qualità di membro dell'associazione o di contraente individuale e un assicuratore, la Commissione tariffe odontotecniche (CT) funge da organo di conciliazione contrattuale. L'allegato 3 alla presente convenzione disciplina i dettagli.

## **17. Foro competente e diritto applicabile**

<sup>1</sup> Per qualsiasi controversia tra le parti della presente convenzione è eletto il foro di Berna. Fa stato il diritto svizzero.

<sup>2</sup> Se una disposizione di questa convenzione o dei suoi elementi di cui all'art. 3 è o diventa inefficace o nulla, l'efficacia delle rimanenti disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una normativa efficace o valida possibilmente vicina a tale disposizione.

## **18. Entrata in vigore, modifica della convenzione, disdetta**

<sup>1</sup> La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> La presente convenzione può essere modificata di comune accordo in ogni momento per iscritto senza precedente disdetta.

<sup>3</sup> La presente convenzione e i suoi allegati possono essere disdetti con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di giugno o di dicembre di un anno di calendario.

<sup>4</sup> Dopo la disdetta della convenzione, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta di 12 mesi, la presente convenzione resta provvisoriamente in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per un altro anno al massimo.

Allegati:

Allegato 1: Definizione «Fabbricazione in Svizzera»

Allegato 2: Convenzione sul valore del punto VPt

Allegato 3: Convenzione concernente la Commissione tariffe odontotecniche (CT)

Allegato 4: Convenzione sulla garanzia della qualità

Allegato 5: Convenzione sulla nomenclatura tariffaria

Allegato 6: Convenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati

Allegato 7: Convenzione concernente i contributi di non membri dell'ALPDS

Berna e Lucerna, 3 maggio 2017

**Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria  
Svizzeri (ALPDS)**

Il presidente  
Richard Scotolati

Membro CC  
Renzo Trachsler

Esperto tariffale ALPDS  
Marco V. Camin

**Società svizzera odontoiatri SSO**

Il presidente  
Beat Wäckerle

Il segretario generale  
Simon Gassmann

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
(UFAS)  
Ambito Assicurazione invalidità**

Il vicedirettore  
Stefan Ritler

**Commissione delle tariffe mediche LAINF  
(CTM)**

Il presidente  
Daniel Roscher

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione  
contro gli infortuni (Suva)  
Divisione assicurazione militare**

Il direttore  
Stefan A. Dettwiler